

**SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA**

Segretariato:
Avv. Dr. Martin Künzi
Casella postale 201
3800 Interlaken
Telefono: 033 823 12 62 / Fax: 033 823 11 18
E-Mail: info@presserat.ch / Website: <http://www.presserat.ch>

**Procedura parallela / Menzione dei nomi / Presunzione di innocenza
(X. c. «Corriere del Ticino»/«Giornale del Popolo»/ Radiotelevisione
Svizzera)**

**Presa di posizione del Consiglio svizzero della stampa 62/2012
del 13 settembre 2012**

I. I fatti

A. La sera del 16 dicembre 2011, la Radiotelevisione Svizzera (in seguito: RSI) diffondeva in varie sedi informative (Il Quotidiano, il Telegiornale, le Cronache della Svizzera italiana), come pure sul proprio sito web, la notizia che l'autotrasportatore Y. (nome e cognome citati per intero) era stato fermato e arrestato dalla polizia in quanto sospettato di essere il mandante del duplice omicidio, accaduto a Brusio, del titolare di un'impresa di trasporti e di sua moglie avvenuto nel novembre del 2010.

B. Il giorno seguente, l'edizione online del «Giornale del Popolo» dava la notizia sotto il titolo: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari», citando la notizia data dalla RSI e pure menzionando nome e cognome dell'arrestato.

C. Il 19 dicembre anche l'edizione online del «Corriere del Ticino» dava la notizia, pure con nome e cognome dell'arrestato, precisando: «È sospettato di essere il mandante del delitto dei coniugi Ferrari». In precedenza, il 17 dicembre, il giornale aveva pubblicato la notizia dell'arresto senza tuttavia indicare le generalità dell'arrestato («Duplice omicidio, fermata una terza persona»).

D. Il 21 e 30 dicembre 2011, X, sorella del Y., insieme con altri membri della famiglia, ha presentato al Consiglio della stampa un reclamo contro le testate citate, sostenendo che le notizie pubblicate costituiscono una violazione della Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (Menzione dei nomi, Presunzione di innocenza). Inoltre il titolo del «Giornale del Popolo»: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari» violerebbe a loro parere il rispetto della presunzione di innocenza.

E. In parallelo con il reclamo presentato al Consiglio della stampa, le stesse persone hanno rivolto, il 22 dicembre, un'istanza anche all'ombudsman regionale della RSI contro le trasmissioni citate.

F. Nella sua presa di posizione del 9 marzo 2012, il direttore del «Giornale del Popolo», Claudio Mésoniat, a nome della redazione, sostiene che la menzione dei nomi appariva giustificata perché l'uccisione dei due coniugi, per le sue modalità, «ha suscitato un notevole interesse popolare e, di riflesso, mediatico». Inoltre, il processo era destinato a svolgersi davanti a una Corte criminale. Circa la presunzione di innocenza, fa valere che la formula dubitativa: «il terzo uomo sarebbe...» significa chiaramente che si tratta ancora solo di un sospetto. Il giornale ammette per altro l'errore del titolo: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari», dovuto a una poco attenta abbreviazione di un precedente: «Arrestato il presunto mandante del delitto Ferrari».

G. Il «Corriere del Ticino» non ha ritenuto di dover prendere posizione sul reclamo, malgrado gli fosse concessa una proroga del termine per presentare le sue osservazioni.

H. La Presidenza del Consiglio della stampa ha demandato il caso alla 1. Camera, formata da Francesca Snider, presidente, Michael Herzka, Pia Horlacher, Klaus Lange, Sonja Schmidmeister e David Spinnler, membri. Francesca Luvini si è ricusata in quanto dipendente della RSI.

I. La 1. Camera ha discusso il reclamo nella sua seduta del 13 settembre 2012 e in seguito per corrispondenza.

II. Considerandi

1. a) A norma dell'art. 10 cpv. 2 del proprio Regolamento, se il reclamo tocca una questione deontologica di fondo il Consiglio della stampa può decidere di entrare in materia anche se un procedimento è stato contemporaneamente avviato davanti all'autorità di sorveglianza in materia radiotelevisiva, oppure se il reclamante ne abbia l'intenzione.

b) Nel verificare se un reclamo tocca una questione deontologica di fondo, il Consiglio della stampa tiene in considerazione non solamente le norme deontologiche violate ma anche la situazione specifica in cui è avvenuta la violazione. Il Consiglio valuta se l'oggetto del reclamo non sia di tale importanza da giustificare una procedura parallela su un oggetto identico o perlomeno analogo. Di regola, tuttavia, il Consiglio ritiene inutile procedere in parallelo se la materia del reclamo è identica (Presa di posizione 46/2007, 9/2010).

c) Nella fattispecie, davanti all'ombudsman radiotelevisivo è pendente un procedimento avente per oggetto la menzione dei nomi e altri elementi di identificazione. Più volte, nelle sue prese di posizione, il Consiglio della stampa ha ritenuto che, se non è toccata una questione deontologica di interesse generale, un procedimento parallelo non si giustifica. Nel caso specifico, dunque, il Consiglio ritiene di non entrare in materia sui punti del reclamo che riguardano le notizie diffuse dalla RSI.

2. a) La Cifra 7 della «Dichiarazione» impegna il giornalista a rispettare la sfera privata delle persone, quando l'interesse pubblico non esiga il contrario. La Direttiva 7.2 annessa alla

«Dichiarazione» (Identificazione) richiede un accurato bilanciamento degli interessi in gioco e cita una serie di casi in cui è lecito nella notizia citare i nomi e/o consentire l'identificazione delle persone in causa. Ma «se l'interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull'interesse pubblico all'identificazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o al loro ambiente sociale o professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media».

b) Nella Presa di posizione 40/2007 il Consiglio della stampa ha constatato che la gravità di un delitto, oppure il rinvio del caso davanti a una Corte criminale, non giustificano da sé soli la menzione dei nomi. Nella Presa di posizione 41/2011 il Consiglio ha inoltre criticato il modo con cui i media ticinesi avevano riferito su un caso che pure aveva destato sensazione nell'opinione pubblica. Ingiustificata era stata ritenuta la menzione del nome da parte della RSI subito dopo l'arresto di un medico accusato di violenza carnale, come pure la notizia data da altri media che la vittima era sua moglie. Poiché tuttavia la RSI aveva dato più volte il nome dell'indiziato, il Consiglio ha ritenuto che la nuova menzione da parte dei media scritti non era tale da aumentare il danno provocato.

c) L'arresto effettuato in relazione con il duplice omicidio di Brusio non riguarda una persona pubblica e perciò – anche se il caso aveva destato grande emozione nella popolazione – conoscere il nome dell'indiziato non era di pubblico interesse. Ancora meno si giustifica la prassi diffusa in Ticino di dare i nomi per intero se il caso è ritenuto grave, oppure perché nell'ambiente vicino al fatto le persone coinvolte sono conosciute e la notizia è da tutti risaputa. Infine, nel caso in esame, il «Giornale del Popolo» e il «Corriere del Ticino» non possono giustificarsi dicendo che la RSI i nomi li aveva già dati, perché – diversamente dalla fattispecie discussa nella Presa di posizione 41/2011 – la notizia non era tale da interessare la stessa cerchia di pubblico.

3. Secondo la Direttiva 7.4 annessa alla «Dichiarazione», nelle cronache giudiziarie si deve tener conto della presunzione di innocenza. La protezione della personalità in questi casi passa in primo piano. Applicando la Direttiva 7.4 (cfr. le Prese di posizione 21/2007 e 26/2010), il Consiglio della stampa richiede che, nel riferire di un procedimento penale la cui conclusione non sia definitivamente cresciuta in giudicato, la colpevolezza di una persona non debba essere mai neppure insinuata. Nella Presa di posizione 32/2000 il Consiglio della stampa aveva accolto un reclamo contro un giornale che nel titolo e nel sommario aveva enfatizzato la causa del delitto. A questo si riferiscono giustamente i reclamanti criticando il titolo «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari», chiaramente allusivo al ruolo dell'accusato, che in quel momento era da ritenere solo presunto colpevole. Per questa ragione, il Consiglio della stampa dà loro ragione nel caso del «Giornale del Popolo».

III. Conclusioni

1. Il Consiglio della stampa non entra in materia sul reclamo nella misura in cui è diretto contro la RSI perché una procedura parallela è in corso davanti all'ombudsman dell'ente radiotelevisivo.

2. Il reclamo contro le edizioni online del «Corriere del Ticino» e del «Giornale del Popolo» è accolto.

3. L'edizione online del «Corriere del Ticino» ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (Menzione dei nomi) con la notizia del 19 dicembre 2011: «È sospettato di essere il mandante del delitto dei coniugi Ferrari».

4. L'edizione online del «Giornale del Popolo» ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione» (Menzione dei nomi, Presunzione di innocenza) con la notizia del 17 dicembre 2011: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari».